



**PROVINCIA  
DI VENEZIA**



**ORDINE DEGLI  
INGEGNERI DELLA  
PROVINCIA DI VENEZIA**

Protocollo d'Intesa  
tra

**La PROVINCIA DI VENEZIA**

e

**l'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA  
PROVINCIA DI VENEZIA**

PREMESSO che la Legge 24 febbraio 1992 n. 225, di riferimento nazionale per l'attività di Protezione Civile, all'art. 6, commi 1 e 2, prevede che:

- all'attuazione delle attività di Protezione Civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- concorrono, altresì, all'attività di Protezione Civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali;

CONSIDERATO:

- che l'Ordine degli Ingegneri svolge un ruolo di primaria importanza nel promuovere, sviluppare e potenziare l'attività dell'ingegnere al fine di accrescere la sua incidenza nella società in cui opera ed è sempre più attivo ed operante nel perseguire obiettivi di crescita delle capacità tecnico / culturali dei professionisti che rappresenta e di un sempre maggiore riconoscimento, da parte delle forze politiche e sociali, del ruolo motore dell'ingegnere nei processi d'evoluzione e cambiamento;
- che la Provincia di Venezia ha funzioni in ordine a:
  - l'organizzazione, anche in collaborazione con comuni delle attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e informazione della popolazione, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali;
  - la verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza di cui all'articolo 108, comma 1, lettera c), numero 3 del decreto legislativo n. 112/1998, redatti in base agli indirizzi ed alle direttive regionali;
  - il coordinamento e lo svolgimento, in collaborazione con gli enti locali, delle attività di formazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni e ai gruppi di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, in armonia con gli indirizzi e i criteri di cui all'articolo 104, comma 2, lettera d), fatta salva la riserva di competenza disposta in tale norma;
  - la predisposizione delle strutture tecnico-amministrative, degli organi consultivi, dei mezzi, delle attrezzature e delle risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche previa apposita intesa con i rispettivi comandi provinciali dei vigili del fuoco, nei modi e nelle forme indicati dal programma regionale di previsione e prevenzione, nonché dalla pianificazione regionale e provinciale di emergenza.

